

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE
regolamento

delibera C.C. n.193 del 28/9/98 – richiesta di chiarimenti del Co.Re.Co.

delibera C.C. n.248 del 19/11/98

Modificato con delibera C.C. n. 109 del 22/10/2012

COMUNE DI CESENA

testo coordinato redatto dal settore segreteria generale

INDICE

<i>ART. 1 – INIZIATIVA REFERENDARIA</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>ART. 2 – OGGETTO ED ESCLUSIONI</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>ART. 3 – CONSULTAZIONI</i>	<i>PAG. 4</i>
<i>ART. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE</i>	<i>PAG. 4</i>
<i>ART. 5 – PROMOTORI – DEPOSITO ISTANZA</i>	<i>PAG. 4</i>
<i>ART. 6 – CONCENTRAZIONE ISTANZE</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>ART. 7 – VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA’</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>ART. 8 – RIESAME DELLA PROPOSTA</i>	<i>PAG. 6</i>
<i>ART. 9 – RACCOLTA FIRME</i>	<i>PAG. 6</i>
<i>ART.10 – VERIFICA ELETTORALE</i>	<i>PAG. 7</i>
<i>ART.11 – CONSEGNA FIRME AUTENTICATE E CERTIFICATE</i>	<i>PAG. 7</i>
<i>ART.12 – INDIZIONE</i>	<i>PAG. 7</i>
<i>ART.13 – INFORMAZIONE SUI QUESITI REFERENDARI</i>	<i>PAG. 8</i>
<i>ART.14 – CAMPAGNA ELETTORALE</i>	<i>PAG. 8</i>
<i>ART.15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</i>	<i>PAG. 9</i>
<i>ART.16 – FASI DEL PROCEDIMENTO</i>	<i>PAG.10</i>
<i>ART.17 – PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM</i>	<i>PAG.10</i>
<i>ART.18 – ELETTORI E SEZIONI ELETTORALI</i>	<i>PAG.11</i>
<i>ART.19 – UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</i>	<i>PAG.11</i>
<i>ART.20 – DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI VOTO</i>	<i>PAG.12</i>
<i>ART.21 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO</i>	<i>PAG.13</i>
<i>ART.22 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI</i>	<i>PAG.14</i>
<i>ART.23 – VALIDITA’ REFERENDUM E ACCOGLIMENTO PROPOSTA</i>	<i>PAG.14</i>

ART.24 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

PAG.14

ART.25 – SPESE

PAG.15

ART. 1 – INIZIATIVA REFERENDARIA

E' ammesso Referendum consultivo comunale secondo le norme dettate dal presente regolamento:

- a) ad iniziativa del Consiglio Comunale deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) su richiesta della maggioranza dei Consigli delle Circoscrizioni;
- c) su richiesta di almeno il 5% dei residenti maggiorenni nel Comune alla data del 30 di aprile per le consultazioni di ottobre e alla data del 30 di settembre per le consultazioni di marzo.

ART. 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

I Referendum consultivi potranno essere indetti su qualsiasi materia di competenza locale o di interesse generale, con esclusione delle seguenti materie:

- a) statuto comunale, statuto delle aziende speciali e delle società per azioni partecipate dal Comune;
- b) regolamento del Consiglio Comunale e dotazione organica dell'ente;
- c) disciplina elettorale e referendaria;
- d) nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune;
- e) questioni concernenti persone, singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
- f) bilanci, rendiconto di gestione, tributi, tariffe ed assunzioni di oneri finanziari;
- g) emissione di prestiti;
- h) espropriazioni;

- i) progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo,
- l) atti di pianificazione e programmazione dopo l'avvenuta adozione dell'atto finale di approvazione

ART. 3 - CONSULTAZIONI

Ogni anno potrà aver luogo una consultazione referendaria da tenersi nell'ultima decade dei mesi di marzo o di ottobre.

Le operazioni di votazione, che potranno avere una durata massima di 3 giorni consecutivi, e gli orari di voto saranno stabiliti dal Consiglio comunale all'atto dell'indizione del Referendum in base al numero dei quesiti presentati.

ART. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte di Referendum devono essere presentate rispettivamente entro il mese di aprile per le consultazioni di ottobre ed entro il mese di settembre per le consultazioni di marzo.

Qualora vengano indette consultazioni elettorali politiche nazionali od europee od amministrative o consultazioni referendarie nazionali, tutte le operazioni referendarie comunale vengono rinviate al semestre successivo, salvo i casi in cui la legge consenta la possibilità della contemporaneità delle consultazioni.

ART. 5 - PROMOTORI - DEPOSITO ISTANZA

I cittadini residenti che intendono promuovere Referendum, di seguito denominati "promotori" ed in numero non inferiore a 10 unità, dovranno indirizzare al Sindaco la loro proposta con l'indicazione dell'esatto quesito che intendono sottoporre a Referendum.

Il quesito deve essere formulato in termini sintetici e chiari e in modo che la risposta, positiva o negativa, non dia luogo a dubbi di sorta.

La proposta sottoscritta dai promotori, la cui firma deve essere autenticata ai sensi e con le modalità dell'art. 14 della Legge 53/1990, deve contenere le generalità e l'indirizzo del referente presso il quale i promotori eleggono il loro domicilio, al fine della trasmissione delle comunicazioni.

La certificazione, anche cumulativa, attestante la qualifica di elettore dei promotori, è acquisita d'ufficio. Qualora la proposta referendaria sia di iniziativa del Consiglio Comunale o dei Consigli delle Circoscrizioni verrà depositata, entro i termini sopra indicati, presso la speciale Commissione prevista dal successivo art.7.

ART. 6 - CONCENTRAZIONE ISTANZE

La Commissione, di cui al successivo art.7, sentiti i promotori, delibera la concentrazione in un unico Referendum delle istanze che presentano uniformità di materie.

ART. 7 - VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'

Sull'ammissibilità del Referendum si pronuncia, entro 10 giorni dal deposito, una Commissione così composta: Difensore Civico Provinciale ove istituito o Difensore Civico regionale e due Giudici di Pace. La Commissione contesta ai presentatori irregolarità e ammette il quesito referendario se, in base alle deduzioni dei promotori, da depositarsi entro 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ritiene ammissibile la richiesta.

Entro gli ulteriori cinque giorni la Commissione deve pronunciarsi, con deliberazione motivata, in merito all'ammissibilità o al rigetto del quesito referendario.

Il verbale contenente la decisione della Commissione deve essere immediatamente notificato al referente designato dai promotori e trasmesso all'Ufficio Elettorale.

In tale atto verrà determinato, in base alla popolazione residente alla data del 30 di aprile per le consultazioni di ottobre e del 30 di settembre per le consultazioni di marzo, il numero, arrotondato per eccesso, delle sottoscrizioni necessarie e la data finale entro la quale dovranno essere raccolte e consegnate al Responsabile del procedimento le sottoscrizioni.

ART. 8 - RIESAME DELLA PROPOSTA

Se prima della data di svolgimento del referendum il Consiglio Comunale o la Giunta assumono decisioni che modificano la situazione che ha reso ammissibile il quesito referendario, la Commissione, sentiti i promotori, dichiara che le operazioni relative non hanno più corso e rinvia gli atti al Consiglio Comunale per la presa d'atto.

ART. 9 - RACCOLTA FIRME

L'Ufficio Elettorale, entro 5 giorni dalla deliberazione della Commissione sopracitata, predispone i moduli per la raccolta delle firme per i Referendum ammessi.

Detti moduli, contenenti il quesito referendario nonché appositi spazi per la registrazione delle generalità dei sottoscrittori e l'autenticazione delle firme, siglati e timbrati dal Responsabile del procedimento, saranno richiesti all'Ufficio Elettorale da parte dei promotori e potranno immediatamente essere posti in uso.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dagli incaricati di cui all'art. 14 della Legge 53/1990, secondo le modalità fissate dalla stessa Legge.

Per l'autenticazione delle firme l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione propri funzionari all'interno della sede municipale e di altri edifici comunali adibiti a –servizi o sedi di quartiere.

La raccolta delle firme potrà protrarsi, esclusi i periodi di eventuale sospensione per i motivi di cui all'art.17, per la durata di 80 giorni (per 100 ore lavorative frazionabili per periodi non inferiori a 3 ore).

ART.10 - VERIFICA ELETTORALE

Il Responsabile del procedimento certificherà, anche cumulativamente, e non oltre 10 giorni dalla consegna dei modelli, la sussistenza del requisito di residente in capo ai sottoscrittori.

ART.11 - CONSEGNA FIRME AUTENTICATE E CERTIFICATE

I promotori dovranno far pervenire nel termine di cui sopra al Responsabile del procedimento, che rilascerà ricevuta dettagliata degli atti, i modelli sottoscritti e le certificazioni acquisite.

Il Responsabile del procedimento effettuerà la verifica del numero delle sottoscrizioni apposte regolarmente e trasmetterà i risultati della verifica effettuata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al referente dei promotori entro il 25 agosto per le consultazioni di ottobre e entro il 25 gennaio per le consultazioni di marzo. Non saranno ritenuti validi i modelli pervenuti oltre il termine indicato dalla Commissione Tecnica.

ART.12 - INDIZIONE

Il Consiglio Comunale si riunirà per deliberare l'indizione:

- 1) nell'ipotesi di cui all'art 1, lettere a) e b) del presente Regolamento: entro e non oltre il 5 agosto per le consultazioni di ottobre ed il 5 gennaio per le consultazioni di marzo;

2) nelle ipotesi di cui all'art.1, lettera c) del presente Regolamento: entro 10 giorni dalla comunicazione del Responsabile del procedimento di cui all'art.11.

L'atto deliberativo che approva l'indizione del Referendum, pubblicato all'Albo pretorio del Comune fino al termine delle operazioni referendarie e notificato al referente dei promotori, fissa la data iniziale della consultazione, l'arco temporale in cui questa si svolgerà, gli orari in cui sarà aperta la votazione, nonché i luoghi di riunione degli elettori e determina la spesa necessaria per le operazioni referendarie.

ART.13 - INFORMAZIONE SUI QUESITI REFERENDARI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'informazione sui quesiti referendari, sui giorni e sugli orari di votazione, sui luoghi di riunione degli elettori e sulle modalità di votazione verrà effettuata con spese a carico dell'Amministrazione Comunale nell'arco di 2 settimane successive all'esecutività della delibera che indice i referendum.

Essa verrà effettuata mediante apposite inserzioni per un solo giorno sui quotidiani a tiratura locale, su una televisione di ambito locale fra quelle di maggior ascolto, su almeno due radio a livello locale e con l'utilizzo delle reti telematiche a disposizione dell'Amministrazione, oltre all'utilizzo di cartellonistica pubblicitaria da affiggersi nei principali luoghi pubblici. La promozione sul periodico dell'Amministrazione comunale sarà svolta, invece, per tutto il periodo antecedente il primo giorno delle elezioni.

Comunque tutte le forme di informazione dovranno essere concordate tra l'Amministrazione comunale e i promotori del referendum.

ART.14 - CAMPAGNA ELETTORALE

COMUNE DI CESENA

L'atto deliberativo che indice il referendum fissa anche la data iniziale e finale della campagna elettorale che comprende un arco temporale minimo di giorni venti e massimo di giorni trenta.

Nessuna forma di propaganda elettorale è consentita nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni.

Possono prendere parte alla campagna elettorale:

- Il Comitato promotore del referendum;
- I partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale;
- I soggetti, le associazioni e i gruppi aventi finalità politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive purchè costituiti prima della data di deposito del quesito referendario ai sensi dell'art.5.

Le forme di propaganda elettorale consentite sono quelle previste dalla normativa statale per le elezioni politiche, amministrative e per le consultazioni referendarie.

La propaganda elettorale a mezzo di manifesti, stampati, giornali murari ed altro è consentita unicamente negli appositi spazi destinati all'affissione ordinaria. Oltre tali spazi l'Amministrazione Comunale può predisporre, in prossimità dei seggi elettorali, uno spazio per il SI e uno per il NO delle dimensioni di mt.2 di base e mt.2 di altezza ciascuno.

Coloro che intendono ottenere la disponibilità di aree pubbliche o sale appositamente individuate per effettuare forme di propaganda elettorale debbono presentare domanda al Comune non prima del quinto e non oltre il secondo giorno antecedente la data dell'iniziativa. L'assegnazione viene fatta tenendo conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni della normativa statale riguardante la propaganda elettorale per le elezioni politiche, amministrative e per le consultazioni referendarie.

ART.15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento referendario verrà designato dal Dirigente del Settore Servizi Demografici e sarà incaricato di curare ogni adempimento che, per legge o regolamento, non sia riservato ad altro soggetto.

ART.16 - FASI DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento dovrà curare, a meno che non siano riservate ad altri organi, le seguenti fasi nelle quali si articola il procedimento del Referendum:

- a) proposta di iniziativa referendaria;
- b) deposito della proposta da parte dei promotori;
- c) esame di legittimità del quesito;
- d) raccolta e autenticazione delle firme;
- e) certificazione di elettorato attivo dei sottoscrittori;
- f) esame di ammissibilità del Referendum;
- g) indizione del Referendum;
- h) operazioni precedenti la votazione;
- i) operazioni di votazione;
- l) proclamazione del risultato;
- m) pubblicazione del risultato.

ART.17 - PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

Ogni attività ed operazione relativa al Referendum è sospesa:

- 1) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
- 2) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
- 3) nei tre mesi antecedenti alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie salvo l'ipotesi in cui disposizioni di leggi anche emanate consentano la possibilità di svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche, amministrative e referendarie nazionali con le consultazioni referendarie locali. In tal caso, con apposito atto deliberativo, verranno regolamentate le modalità di svolgimento del referendum locale anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di sospensione delle attività referendarie per uno dei motivi del presente articolo, la Commissione Tecnica notificherà al Responsabile del procedimento e al referente dei promotori i periodi di sospensione e le nuove scadenze per la raccolta delle sottoscrizioni.

ART.18 – ELETTORI E SEZIONI ELETTORALI

Sono elettori per il Referendum i cittadini residenti nel Comune di Cesena che compiranno il diciottesimo anno di età il primo giorno della votazione, secondo le risultanze delle Anagrafi previste dalla legge, purchè residenti nel Comune di Cesena alla data di indizione della consultazione.

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo viene ripartito in sezioni elettorali anche diverse da quelle individuate per le altre consultazioni.

ART.19 – UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

In ogni sezione elettorale verrà istituito un ufficio elettorale di sezione composto da due persone scelte fra i dipendenti del Comune con qualifica superiore alla 5^a. L'istituzione avverrà con il medesimo atto di Giunta Comunale di cui al successivo art.25.

Alle operazioni di voto e di scrutinio potranno assistere, ove lo richiedano, persone designate dai promotori nel numero massimo di 2 unità per ciascun seggio. Alle designazioni di detti rappresentanti provvede il referente dei promotori con dichiarazione, a firma autenticata dal Responsabile del procedimento, depositando la stessa all'Ufficio Elettorale.

Potranno altresì assistere persone designate dagli altri soggetti di cui al comma 3 dell'art.14, nel numero di uno per ciascuno dei soggetti stessi.

In ogni sezione elettorale saranno installate almeno due cabine appositamente accessoriate con personal computers muniti di video nel quale sono inseriti tutti gli elettori e i quesiti referendari.

L'accesso al voto sarà permesso dal personale del seggio con apposito pulsante che abiliterà l'esercizio del voto in sostituzione della scheda elettorale. A tale scopo all'interno del seggio saranno affissi i manifesti contenenti i quesiti referendari e la metodologia da adottare per l'esercizio del voto mediante l'utilizzo delle apparecchiature informatiche.

Per l'ammissione al voto l'elettore dovrà esibire un documento di identificazione. La consegna dei certificati elettorali avverrà cumulativamente per ogni nucleo familiare, così come individuato nell'Ufficio Anagrafe, a mezzo di servizio postale o con altro mezzo di consegna, senza occorrenza della formalità della notificazione.

ART.20 - DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto potranno essere svolte anche esclusivamente mediante l'utilizzo di materiale informatico.

All'elettore verrà data la possibilità di effettuare le seguenti espressioni di voto alternative su ogni quesito:

- 1) Approvazione
- 2) Negazione
- 3) Scheda bianca
- 4) Rifiuto della scheda.

Solo nei primi tre casi il voto dell'elettore verrà valutato al fine della definizione del quorum dei votanti, di cui al successivo art.23, 1[^] comma.

ART.21 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Nelle macchine informatiche utilizzate per l'espressione del voto, saranno inseriti oltre ai quesiti referendari, il dato relativo ai residenti abilitati al voto e per ciascuno di essi, cognome e nome, luogo e data di nascita, numero del quartiere, codice fiscale, numero e data carta di identità.

Ultimate le operazioni il Responsabile del procedimento, assieme ad altro personale del Ced comunale, si recherà presso ciascun seggio per estrapolare i dati registrati relativi ai voti espressi per ciascun Referendum e per ritirare le liste di sezione con la registrazione dei votanti.

Il referente dei promotori, appositamente avvertito, potrà assistere all'operazione personalmente o a mezzo di un proprio rappresentante.

Entro le ore 13 del giorno successivo una speciale Commissione tecnica costituita da: Responsabile del procedimento, referente dei promotori, Dirigente dei Servizi Demografici, Dirigente del Ced e presieduta dal Segretario Comunale, effettuerà le operazioni di scrutinio presso l'Ufficio Elettorale con l'assistenza di personale del Ced.

Tale Commissione tecnica avrà potere di valutazione inappellabile per tutti i casi in cui sussistano elementi di incertezza nel corso delle operazioni elettorali e di scrutinio. Essa deciderà a maggioranza dei suoi membri. Le risultanze dei giudizi emessi saranno allegate al verbale delle operazioni di scrutinio, costituendone appendice obbligatoria, affinché il Consiglio Comunale possa prenderne visione.

Innanzitutto verrà calcolato per ogni Referendum indetto, rispettandone l'ordine di indizione, il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione e dovrà essere precisato se tale cifra è inferiore o meno al 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Si procederà quindi, con un sistema di conteggio elettronico, alla verifica dei voti espressi rispettando nello scrutinio l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione.

Di tutte le operazioni effettuate e dei risultati conseguiti, distintamente per ciascun Referendum, verrà redatto verbale in duplice copia che, sottoscritto da tutti i membri, sarà immediatamente trasmesso al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

ART.22 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Entro 30 giorni dallo svolgimento del Referendum il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio per la proclamazione dei risultati, l'esame degli stessi e l'eventuale assunzione di provvedimenti di indirizzo conseguenti.

Ove non sia stato possibile nel corso della seduta assumere provvedimenti di indirizzo, il Presidente del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, convocherà a tale scopo il Consiglio.

ART.23 - VALIDITA' DEL REFERENDUM E ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA

Il referendum si intende regolarmente e validamente espletato qualora avranno partecipato al voto almeno il 50% + 1 degli aventi diritto. Comunque si procederà alle operazioni di scrutinio anche nel caso in cui non verrà raggiunta la predetta percentuale.

La proposta soggetta a Referendum si intende accolta qualora abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.

ART.24 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito del referendum verrà reso noto al pubblico mediante affissione di apposito manifesto nei principali luoghi pubblici entro 5 giorni dalla proclamazione del risultato. Potranno essere utilizzate anche pubblicazioni da effettuarsi sui mezzi di stampa a carattere locale.

ART.25 - SPESE

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri d'istituto derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento si provvede con stanziamento, assunto con delibera di Giunta, da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

I compensi per lavoro straordinario, effettuati da personale comunale per le operazioni connesse allo svolgimento delle consultazioni referendarie, non possono essere computati nel monte ore di straordinario disponibile per il lavoro corrente, ed inoltre l'ammontare delle ore di straordinario spettante a ciascun dipendente non sarà condizionato dalle ore svolte per i fini di cui alle consultazioni.